FOGLIO INFORMATIVO D01 - DEPOSITO A RISPARMIO ORDINARIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione Legale: Sede legale ed Amministrativa:

Numero di telefono: Numero di Fax: Numero Verde: Sito Internet: E-mail: Cod. ABI:

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche

Gruppo bancario di appartenenza:

Numero di Iscrizione all'Albo dei Gruppi Bancari:

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Torino:

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.

Via Giuseppe Luigi Lagrange 20, 10123 TORINO

(TO) 011.5607111 011.5618245 800.142.142 www.bps.it

info@bancapatrimoni.it

3211 5516 gruppo Sella 3311 08301100015

Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione Sociale	
Nome e Cognome	Cod.ldentificativo
	Nr. Telefonico
	Nr

CHE COS'E' UN DEPOSITO A RISPARMIO

CARATTERISTICHE

Il Deposito a Risparmio si costituisce con il rilascio da parte della Banca di un Libretto di Deposito a Risparmio. La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del Libretto, sul quale vengono annotate tutte le operazioni, versamenti e prelievi, eseguiti dal titolare. I prelievi sul Deposito a Risparmio nominativo possono essere effettuati solo dall'intestatario.

Il Deposito a Risparmio può avere solamente saldo creditore.

PRINCIPALI RISCHI

Il Deposito a Risparmio è un prodotto sicuro. I rischi principali sono il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile [Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro in caso di deposito nominativo, per ulteriori informazioni si rinvia al Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti].

Se il deposito non viene movimentato di iniziativa dal titolare per almeno 10 anni consecutivi [conto "dormiente"] sarà assoggettato alla Normativa Rapporti Dormienti che prevede l'estinzione del rapporto con destinazione delle somme al Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

RISCHI ASSOCIATI DALL'INTRODUZIONE DEL "BAIL-IN"

A seguito del recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. direttiva "BRRD"), in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, è stato introdotto nell'ordinamento il c.d. "bail-in".

Il bail-in (letteralmente "salvataggio interno") è uno strumento che consente alle Autorità di risoluzione (in Italia, la Banca d'Italia) di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, ad esempio qualora la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi degli azionisti della banca, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni - al fine di ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca. L'ordine di priorità per il bail in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Per la sottoscrizione di questo prodotto non è richiesto alcun requisito minimo.

Di seguito riportiamo le condizioni economiche del prodotto che sono nella misura massima se a favore della Banca e nella misura minima se a favore del Cliente.

DOCUMENTO DI SINTESI DEL DEPOSITO A RISPARMIO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano i principali costi di deposito a risparmio. Tale prospetto **potrebbe non includere voci importanti**, in relazione sia al singolo deposito sia all'operatività del singolo Cliente. È necessario quindi prendere visione di tutto il documento **leggendo attentamente anche la sezione "Altre Condizioni Economiche".**

SPESE FISSE

	Voci di Costo	Succursale	Online	
	Spese per l'apertura del deposito	0 euro	0 euro	
		Per succursale si intende		
		lo sportello e le altre		
		postazioni messe a		
		disposizione della		
enuta del deposito		Clientela (ad esempio		
		Internet Point presente		
		presso gli stessi locali)		
	Spese per ogni scrittura di prelievo e versamento di contante	0 euro	0	
	Spese per estinzione del deposito	0 euro	0 euro	
	Spese di liquidazione per ogni capitalizzazione	10,08 e	uro	

SPESE VARIABILI

	Voci di Costo	Cartaceo	Online
	Spese di scrittura per singola operazione	1,55 euro	
	Sono soggette a spese le scritture relative a operazioni disposte		
	direttamente dal Cliente e le operazioni disposte dalla Banca per la tenuta		
Tenuta del deposito	del deposito (es. spese, commissioni, cedole,)		
·	Comunicazione per ogni capitalizzazione (rendiconto)	0,83 euro	0 euro
	Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993	0,83 euro	0 euro
	(es.documento di sintesi)		

INTERESSI

	Voci di Costo	
Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale (applicato alla singola capitalizzazione)	0%
T	Tasso creditore rapportato su base annua	0,00000%
Capitalizzazione	Periodicità	annuale

I tassi di interesse indicati sono al lordo delle imposte attualmente in vigore (26 %). Il calcolo degli interessi è effettuato con riferimento al divisore anno civile.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito riportiamo le condizioni economiche del prodotto che sono nella misura massima se a favore della Banca e nella misura minima se a favore del Cliente.

OPERATIVITA' CORRENTE E TENUTA DEL DEPOSITO

Imposta di bollo per produzione rendiconto libretto di risparmio:

- persone fisiche nella misura massima di 34,20 euro (su base annua)
- persone giuridiche 100 euro (su base annua)

ove prevista e salvo successive modifiche di legge.

COMMISSIONE PER BONIFICO IN EURO IN ENTRATA:

- da Italia e Paesi SEE appartenenti all'Area SEPA	0,00 euro
- da Paesi extra SEE (Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, le Dipendenze della Corona Britannica,	7,75 euro

Il Principato di Andorra e il Regno Unito) appartenenti all'Area SEPA

VALUTA PER CONTANTE

prelievo di contante stesso giorno versamento di contante stesso giorno stesso giorno

VALUTA PER BONIFICO IN EURO IN ENTRATA:

- Valuta accredito : stesso giorno

COMMISSIONE PER ASSEGNI CIRCOLARI:

- emissione assegno Italia in euro 0,00 euro

ALTRI SERVIZI

712 FRI GERTALE	
Documentazione relativa a singole operazioni - per ogni singolo documento	6,25 euro
- di cui per singola richiesta	2,40 euro
- di cui per singolo documento richiesto	3,85 euro

Commissione per certificazioni varie

100 euro

RECESSO E RECLAMI

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione - Sanzioni applicabili. Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, il Cliente può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami della Banca agli indirizzi reclami@bancapatrimoni.it o reclami@pec.bancapatrimoni.it, oppure all'indirizzo "Banca Patrimoni Sella & C. Ufficio Reclami Via Giuseppe Luigi Lagrange 20, 10123 Torino", che risponde entro i seguenti tempi massimi:

- 60 giorni di calendario dalla ricezione del reclamo;
- 15 giorni lavorativi per reclami relativi ai servizi di pagamento. Qualora non fosse possibile, per circostanze eccezionali, rispondere entro tale tempo massimo, la Banca invia al Cliente una risposta interlocutoria indicando le motivazioni del ritardo e specificando il nuovo termine entro cui fornirà riscontro definitivo, che comunque non potrà essere superiore a 35 giorni lavorativi.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari; per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure direttamente alla Banca. Il ricorso a tale procedura esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:

- all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Tale organismo può essere attivato sia dal cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

La Banca e il cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purchè iscritto nel medesimo Registro.

In caso di violazioni degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di servizi di pagamento, il Testo Unico Bancario e il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria e/o interdittiva, oltre a sanzioni accessorie (quali la pubblicazione di eventuali provvedimenti comminati), nei confronti della Banca, della capogruppo, dei soggetti a cui la Banca esternalizza funzioni aziendali essenziali o importanti, dei soggetti incaricati dalla Banca della revisione legale dei conti, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale della Banca.

Durata del contratto e recesso.

Il Cliente può recedere in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure inviando una mail di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata della Banca. Anche la Banca potrà recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 2 mesi e con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Il recesso è efficace dal momento in cui l'altra Parte riceve la comunicazione, decorso l'eventuale preavviso. Il Cliente deve rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni in corso. La Banca potrà recedere dal contratto con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa, dandone comunicazione scritta al Cliente. In caso di contratto concluso con tecniche di comunicazioni a distanza (tramite internet o telefonicamente) se il Cliente è un consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni senza penalità e senza dover indicare il motivo del recesso. Il Cliente comunica il recesso alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'indirizzo della Succursale presso cui ha intrattenuto il rapporto oppure inviando una mail di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata della Banca. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso il contratto si intende validamente stipulato e avrà esecuzione tra le parti.

Ritiro del libretto di deposito a risparmio - Termini massimi di chiusura. Il libretto presentato per l'estinzione o per il rinnovo è ritirato dalla Banca. A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del Deposito a Risparmio, qualora non siano presenti servizi collegati, la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 10 (dieci) giorni lavorativi, qualora invece siano presenti servizi collegati al deposito, quali a titolo puramente esemplificativo servizi di investimento, la Banca si impegna a dar corso alla richiesta di estinzione del Cliente entro massimo 40 giorni lavorativi.

LEGENDA

Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Periodicità di capitalizzazione	Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e delle spese di tenuta del deposito.
Spesa singola operazione	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre a quelle eventualmente comprese nel
	canone per ogni capitalizzazione.
Spese di liquidazione per ogni	Spese per il conteggio periodico delle competenze (interessi e spese di tenuta del deposito).
capitalizzazione	
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi
(applicato alla singola capitalizzazione)	creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso creditore rapportato su base	Tasso indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione qualora il contratto preveda la
annua	capitalizzazione infrannuale
Valuta sui prelievi	Numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere
	conteggiati gli interessi debitori. Quest'ultima potrebbe essere anche precedente alla data del prelievo.
Valuta sui versamenti	Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere
	conteggiati gli interessi creditori.
Paesi aderenti allo "Spazio Economico	Islanda, Liechtenstein, Norvegia più i Paesi UE. La Città del Vaticano pur non appartenendo allo Spazio
Europeo" (SEE), anche denominato	Economico Europeo (SEE) gode dello stesso trattamento giuridico e commissionale con riferimento alle
"European Economic Area" (EEA)	operazioni di bonifico.
Paesi UE	Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
	Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
	Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
SEPA	E' l'Area Unica dei Pagamenti in Euro che comprende:
Single Euro Payments Area	- i Paesi UE sopraindicati;
-	- i Paesi aderenti allo "Spazio Economico Europeo" sopra indicati;
	- Svizzera, Principato di Monaco e San Marino,

Dig and some della Conses Differencias
- Dipendenze della Corona Britannica;
- Principato di Andorra;
- Città del Vaticano;
- Regno Unito.